

ADVOCATUS · DIABOLI



IL PUNTO DI VISTA · DIRITTO · IMPRESA · POTERE

THEDEVILLAWYER



NUMERO II · EDIZIONE INTEGRALE

Giovedì 11 giugno 2026

L'ORCHESTRATORE

*Il giorno in cui lo Stato ha provato
a normare la macchina (e se stesso)*

*«Il legislatore scrive le righe.
Noi leggiamo gli spazi tra le righe.»*

AVV. ANTONIO SALERNO

+ ADVOCATUS DIABOLI +

thedevillawyer.it · Anno Domini MMXXVI

Smontiamo per ricostruire. Dubitiamo per blindare. Obiettiamo prima dell'avversario. Oggi il legislatore ha scritto molto: noi leggiamo ciò che non ha scritto.

L'EDITORIALE

Il giorno in cui lo Stato ha provato a normare la macchina (e se stesso)

C'è una geometria nascosta nel Consiglio dei ministri di ieri, e va vista per intero prima di giudicarne i pezzi. Lo Stato, nello stesso giorno, ha fatto tre cose che sembrano scollegate e invece raccontano un solo disegno. Ha provato a mettere le briglie all'intelligenza artificiale, dichiarando nulla ogni decisione “esclusivamente automatizzata” sul rapporto di lavoro e portando il riconoscimento facciale dentro stadi, eventi e procedura penale. Ha riscritto, con il quarto correttivo della delega fiscale, il modo in cui tassa i crediti che i professionisti acquistano. E ha cucito uno “scudo erariale” sui commissari dell'ex Ilva, sottraendoli — per uno specifico prestito — alla colpa grave davanti alla Corte dei conti.

Il filo è questo: chi decide, e chi risponde di quella decisione. La macchina non deve decidere da sola sull'uomo; ma quando è lo Stato a decidere su se stesso, la responsabilità si fa più morbida. È una giornata che merita lettura lenta, non titoli. Procediamo con metodo: i fatti, poi il rovescio del tessuto.

DIRITTO & TECNOLOGIA

La macchina non decide sull'uomo: principio nobile, perimetro scivoloso

I fatti

Il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare due decreti legislativi di attuazione della legge delega 132/2025, l'architettura italiana in materia di intelligenza artificiale, coerente con il Regolamento UE 2024/1689 (AI Act). Tre i nuclei che ci interessano. Primo: nel lavoro, sono nulle le decisioni su costituzione, modifica o risoluzione del rapporto — licenziamenti e provvedimenti disciplinari compresi — adottate esclusivamente sulla base di un trattamento automatizzato; la decisione finale resta riservata a una persona fisica con poteri decisionali. Secondo: la biometria entra nella sicurezza pubblica, con identificazione in tempo reale nei luoghi pubblici solo in casi eccezionali e previa autorizzazione del procuratore (art. 8), e riconoscimento a posteriori in stadi ed eventi (art. 10), il tutto sotto revisione umana “qualificata e tracciabile”. Terzo: debutta nel decreto 231 un nuovo reato per omessa adozione di misure di sicurezza sui sistemi di AI,

punito con reclusione da due a otto anni, con sanzione all'ente da 600 a 1.000 quote e una fattispecie ad hoc per i deep fake. Sullo sfondo, le sanzioni dell'AI Act per le pratiche vietate: fino a 35 milioni di euro o al 7% del fatturato mondiale annuo.

Il nostro punto di vista

Cominciamo dall'elogio, perché va fatto. Il principio per cui “la macchina non decide sull'uomo” è civiltà giuridica allo stato puro: riafferma che il diritto è un fatto di responsabilità imputabile a un soggetto, non l'output di un sistema. Ma da avvocati del diavolo dobbiamo subito girare l'arazzo e guardarne il rovescio, dove si annida l'avverbio più pericoloso della giornata: esclusivamente. La nullità colpisce il licenziamento deciso solo dall'algoritmo. Ma quante decisioni, nella pratica, saranno “esclusivamente” automatizzate? Quasi nessuna. Basterà che un dirigente apponga una firma, una spunta, una “revisione” formale sull'output della macchina per far uscire l'atto dal cono d'ombra della nullità. Il rischio concreto è la nascita di un nuovo rito: la convalida umana di facciata, che lascia alla macchina la sostanza della scelta e all'uomo solo la liturgia del timbro.

Qui il difensore accorto trova il suo terreno. La giurisprudenza, già prima di questi decreti, aveva indicato la rotta: il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 9135 del 19 novembre 2025, ha ritenuto legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di una dipendente le cui mansioni erano state assorbite dall'AI, ma soltanto perché l'azienda aveva provato un effettivo riassetto organizzativo e l'impossibilità di repêchage — non perché “lo aveva deciso il software”. La lezione è limpida e va incisa nella memoria di chi assiste un lavoratore: non basta che il datore esibisca una firma umana sopra una decisione algoritmica; deve provare la genuinità sostanziale della scelta e il nesso causale concreto. La firma copre la forma; il giudice scava la sostanza. Chi difende deve pretendere la prova del processo decisionale reale, non la sua scenografia.

Sul fronte della biometria, il legislatore ha avuto il merito della cautela — autorizzazione del magistrato, durata massima di quindici giorni, divieto di banche dati raccolte indiscriminatamente dal web. Ma il diavolo, qui, sta nella catena di custodia del dato e nella qualità della “revisione umana”. Un riconoscimento facciale è una prova probabilistica, non una verità: produce falsi positivi. La vera battaglia difensiva del prossimo decennio non sarà sull'ammissibilità dello strumento, ormai legge, ma sull'affidabilità del singolo riscontro e sul rispetto rigoroso delle regole procedurali — che lo stesso decreto sanziona con

l'inutilizzabilità dei risultati. Chi non ecciperà l'inutilizzabilità al primo vizio procedurale avrà già perso.

FISCO & PROFESSIONI

Crediti al 26%: quando lo Stato corregge se stesso, leggere la norma transitoria

I fatti

Il quarto decreto correttivo della delega fiscale, approvato in esame preliminare, chiarisce il trattamento dei crediti d'imposta (principalmente edilizi) acquistati dai professionisti a un prezzo inferiore al valore nominale. La regola nuova: il differenziale positivo tra valore nominale e costo d'acquisto è assoggettato a un'imposta sostitutiva del 26%, spalmata sul periodo di utilizzo del credito, anziché secondo le aliquote progressive Irpef. L'esempio del Sole è illuminante: credito da 100mila euro nominali acquistato a 85mila; con il vecchio sistema, gli 85mila incidono sull'anno d'acquisto e il nominale concorreva anno per anno alle aliquote ordinarie; con il nuovo, ogni anno è tassato al 26% solo il differenziale, pari a 1.500 euro. Il regime sarà operativo già dal 2024 grazie a una disposizione transitoria favorevole, con possibilità di dichiarazione integrativa. I commercialisti hanno accolto la novità con "piena soddisfazione".

Il nostro punto di vista

Questa è una buona notizia per la categoria, e va detto senza piaggeria: il regime sostitutivo restituisce semplicità e supera l'interpretazione penalizzante della prassi (la risposta a interpello n. 6/2026), che applicava il principio di onnicomprensività in modo asimmetrico. Ma il vero valore, per chi vuole servire bene il cliente, non sta nel titolo "26%": sta nella norma transitoria. È là che si gioca la partita. La facoltà di applicare il nuovo regime ai crediti acquistati già dal 2024, tramite dichiarazione integrativa, è un'opzione — non un automatismo. E ogni opzione fiscale è una scommessa che va calcolata, non subita.

Da avvocato del diavolo poniamo la domanda che il comunicato trionfale dei commercialisti non pone: per ogni cliente, il 26% è davvero più conveniente del regime ordinario? Per un professionista con redditi modesti, l'aliquota marginale Irpef potrebbe essere inferiore al 26%, rendendo l'imposta sostitutiva uno svantaggio. Il "favore" del legislatore non è un favore uguale per tutti: è un bivio. Chi gestisce lo studio deve fare il conto, cliente per cliente, prima di firmare

l'integrativa, perché l'opzione, una volta esercitata, orienta gli esercizi successivi. La semplicità applicativa è un valore; la convenienza è un calcolo.

DIRITTO PUBBLICO & RESPONSABILITÀ

Lo “scudo erariale” ex Ilva: la colpa grave che si dissolve, e perché dovrebbe inquietarci

I fatti

Nel decreto accise ter è stato approvato un subemendamento (prima firma Orsomarso, FDI) che introduce uno “scudo erariale” per i commissari straordinari di Acciaierie d'Italia (ex Ilva), in relazione al nuovo prestito da 100 milioni di euro concesso dallo Stato per garantire la continuità operativa in attesa della cessione. La norma, quanto alla responsabilità davanti alla Corte dei conti, esclude per i commissari — nella circostanza specifica dell'uso del prestito e dei fatti che ne costituiscono presupposto o conseguenza logico-giuridica — la colpa grave, lasciando in essere soltanto la fattispecie delle omissioni con dolo. È il più recente di una serie di interventi pubblici sull'ex Ilva, dopo i prestiti ponte approvati nei mesi scorsi.

Il nostro punto di vista

Su questo punto la voce del TheDevillLawyer si fa più grave, perché qui non si tocca una tariffa o un'aliquota: si tocca un equilibrio costituzionale. La responsabilità amministrativa per danno erariale — radicata nell'art. 28 della Costituzione e nella giurisdizione della Corte dei conti — è uno dei contrappesi che tengono in piedi la fiducia del cittadino nella gestione del denaro pubblico. Limitarla alla sola condotta dolosa, escludendo la colpa grave, significa dire a un amministratore: potrai gestire 100 milioni di risorse pubbliche e rispondere solo se avrai agito apposta per danneggiare lo Stato. È una soglia altissima, quasi inarrivabile in giudizio.

Comprendiamo l'argomento difensivo dello Stato, e da buoni avvocati del diavolo lo esponiamo con la sua forza migliore: senza scudo, nessun commissario competente accetterebbe di gestire un dossier incandescente come l'ex Ilva, dove ogni scelta industriale può generare, col senno di poi, una contestazione contabile. Lo scudo è lo strumento con cui lo Stato si compra la disponibilità di gestori capaci a operare in emergenza. È un argomento serio. Ma proprio per questo va soppesato, non subito: ogni volta che la responsabilità si allenta “per questa volta e per questo caso”, si crea un precedente che il prossimo legislatore citerà come normalità. La colpa grave non è un cavillo: è la linea che separa l'errore scusabile

dalla negligenza inescusabile nel maneggiare risorse di tutti. Spostarla in via legislativa, caso per caso, è un potere che andrebbe esercitato con la mano che trema.

IN BREVE, CON METODO

Tre fronti, tre letture

Equo compenso e AI — l'art. 48 del decreto attuativo garantisce l'equo compenso per le prestazioni professionali che impiegano sistemi di AI, ma la maggiorazione è inserita come mera possibilità, rinviata a un aggiornamento dei parametri entro dodici mesi. Nota del Diavolo: attenzione alla trappola logica. L'AI fa risparmiare tempo, dunque "dovrebbe" costare meno: è il ragionamento che svaluterà la professione. La legge 132/2025 (art. 13) dice il contrario — la responsabilità resta integralmente personale, l'AI è solo supporto. Si paga il giudizio, non i minuti. Chi accetta lo sconto "perché tanto l'ha fatto la macchina" firma la propria irrilevanza.

Telemarketing esteso alle tlc — il divieto di chiamate commerciali indesiderate, già introdotto per energia e gas, viene esteso alle telecomunicazioni: il professionista può contattare solo previo consenso e con un numero che lo identifichi univocamente, pena la nullità dei contratti. Nota del Diavolo: la sanzione qui non è amministrativa, è civilistica e radicale — la nullità. Per i clienti consumatori è un'arma: un contratto nato da una chiamata irregolare è attaccabile alla radice. Vale la pena verificare la genesi del consenso prima di rassegnarsi a un contratto sgradito.

SpaceX e l'IPO da 1.800 miliardi — la società di Elon Musk si appresta a quotarsi al Nasdaq con una valutazione di 1.800 miliardi di dollari, più dell'intera Borsa di Milano. Nota del Diavolo: un solo titolo che vale più di un'intera economia nazionale quotata non è una notizia finanziaria: è una notizia sul potere. Quando il valore si concentra così, la domanda giuridica del futuro non sarà "quanto vale", ma "chi controlla chi" — e con quali regole sovranazionali. Tenere d'occhio, da lontano.

Il legislatore scrive le righe. Noi leggiamo gli spazi tra le righe: è lì che vive il diritto, e si vince la causa.

TheDevilLawyer — L'Orchestratore

Nota metodologica e trasparenza

Tutti i dati di cronaca economica e normativa sono tratti da Il Sole 24 Ore dell'11 giugno 2026 e da fonti ufficiali e secondarie verificate, indicate nelle note. I decreti attuativi della legge 132/2025 e il quarto correttivo della delega fiscale, alla

data di chiusura, sono approvati in esame preliminare dal Consiglio dei ministri e attendono i pareri delle commissioni parlamentari: il testo definitivo potrebbe variare. I commenti contrassegnati come “punto di vista”, “verdetto” o “nota” sono opinioni dell'autore. Nulla in questo testo costituisce parere legale o fiscale riferito a un caso concreto.